

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 marzo 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale civile di Trapani — Italia) — Giuseppa Santoro / Comune di Valderice, Presidenza del Consiglio dei Ministri**

(Causa C-494/16) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Lavoro a tempo determinato — Contratti conclusi con un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico — Misure dirette a sanzionare il ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato — Principi di equivalenza e di effettività)*

(2018/C 161/09)

Lingua processuale: l'italiano

**Giudice del rinvio**

Tribunale civile di Trapani

**Parti**

Ricorrente: Giuseppa Santoro

Convenuti: Comune di Valderice, Presidenza del Consiglio dei Ministri

**Dispositivo**

La clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev'essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che, da un lato, non sanziona il ricorso abusivo, da parte di un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico, a una successione di contratti a tempo determinato mediante il versamento, al lavoratore interessato, di un'indennità volta a compensare la mancata trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato bensì, dall'altro, prevede la concessione di un'indennità compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione di detto lavoratore, accompagnata dalla possibilità, per quest'ultimo, di ottenere il risarcimento integrale del danno dimostrando, mediante presunzioni, la perdita di opportunità di trovare un impiego o il fatto che, qualora un concorso fosse stato organizzato in modo regolare, egli lo avrebbe superato, purché una siffatta normativa sia accompagnata da un meccanismo sanzionatorio effettivo e dissuasivo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

<sup>(1)</sup> GU C 454 del 5.12.2016.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 marzo 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud České republiky — Repubblica ceca) — E.ON Czech Holding AG / Michael Dédouch, Petr Streitberg, Pavel Suda**

(Causa C-560/16) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale — Competenze esclusive — Articolo 22, punto 2 — Validità delle decisioni degli organi delle società o delle persone giuridiche aventi la sede nel territorio di uno Stato membro — Competenza esclusiva dei giudici di tale Stato membro — Decisione dell'assemblea dei soci di una società che dispone il trasferimento obbligatorio dei titoli degli azionisti di minoranza di tale società all'azionista di maggioranza della medesima e che fissa l'importo del corrispettivo che quest'ultimo deve versare loro — Procedimento giudiziario avente ad oggetto l'esame della congruità di tale corrispettivo)*

(2018/C 161/10)

Lingua processuale: il ceco

**Giudice del rinvio**

Nejvyšší soud České republiky